



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. 267/2000
COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.3 – COMMA 1 LETTERA O) DEL D.L. 174/2012.**

**OGGETTO: VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI,
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTI:

- il punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che alla lettera g) prevede che tra gli strumenti di programmazione degli enti locali rientra la delibera di assestamento del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;
- l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i ed in particolare il comma 8 del medesimo che testualmente recita: *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 in base al quale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le necessarie azioni per il ripristino degli equilibri;

VISTI il vigente statuto comunale, nonché il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con annessa documentazione predisposta da servizio ragioneria attinente le variazioni di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, la verifica sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

ACCERTATA l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

DATO ATTO che l'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 prevede:

- al comma 1, la percentuale minima e massima dell'ammontare del Fondo di Riserva rispetto al totale delle spese correnti inizialmente approvato con il bilancio di previsione 2023/2025;
- al comma 2-*quater*, che gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali;

e verificato il rispetto di quanto sopra espresso;

PRESO ATTO che, a seguito della variazione sopra indicata, vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO, pertanto, della congruità, coerenza e attendibilità contabili delle previsioni di bilancio a seguito delle variazioni effettuate che possono così sintetizzarsi:

ANNO 2023

		competenza	cassa
Avanzo di amministrazione	Euro	40.000,00	0,00
Entrate correnti natura tributaria	Euro	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	Euro	51.900,00	51.900,00
Entrate extratributarie	Euro	63.000,00	63.000,00
entrate in conto capitale	Euro	14.300,00	14.300,00
TOTALE VARIAZIONI ENTRATA	Euro	169.200,00	129.200,00

		competenza	cassa
Spese correnti	Euro	114.900,00	114.900,00
Spese in conto capitale	Euro	54.300,00	54.300,00
Rimborso prestiti	Euro	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI SPESA	Euro	169.200,00	169.200,00

A fronte delle variazioni relative agli stanziamenti di cassa, viene garantito un fondo di cassa finale presunto pari ad Euro 5.740.281,14.

Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o), del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL
CONTO**

Dott. Ugo Venanzio GASPARI – Presidente

Dott. Marco Luigi VALENTE – Componente

Dott. Liberato DE GREGORIO – Componente

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005